

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. <La C. di A. di T., con S. del 3. A. 1.>, confermava la sentenza in data <2. M. 1., del P. di V.>, che aveva affermato la responsabilità penale di <E. U. A.>, direttore dello stabilimento <"N. S." di P. V.>, di <P. G. D.>, responsabile della sicurezza, e di <G. D. P.>, responsabile della produzione, per il reato di lesioni colpose, aggravato dalla violazione della norma dell'articolo 68 del D.P.R. 24 aprile 1995, n. 547, in danno di <G. R.>, il quale, il 25 luglio 1990, mentre stava lavorando ad una macchina denominata "trafila Schumag", che serviva per ridurre la grossezza di una barra metallica, accortosi che la barra non era in posizione tale da poter essere agganciata dalle ganasce l'aveva spostata con la mano sinistra senza arrestare la macchina: le ganasce avevano sospinto la mano contro la barra, sicché il <R.> aveva riportato lesioni guarite in 83 giorni.

2. La corte di merito, nel rigettare i motivi di appello, osservava che:

a. le lesioni subite dal <R.> erano guarite in 83 giorni e non in 30, come aveva sostenuto l'appellante basandosi sul certificato medico redatto nella immediatezza del fatto, il quale dava per certo che l'inabilità temporanea assoluta al lavoro del <R.> si era protratta per trenta giorni: la parte lesa era da ritenersi affidabile e, del resto, non era rara la iniziale sottovalutazione, da parte dei medici, delle conseguenze di fatti traumatici;

b. l'infortunio si era verificato quando la macchina era già in movimento e, quindi, nella fase di lavorazione, sicché doveva applicarsi la norma dell'articolo 68 del D.P.R. n. 547-1995 e, conseguentemente, disattendersi la tesi avanzata davanti al pretore e riproposta nei motivi di appello, che l'incidente era avvenuto nella fase di "caricamento", disciplinata dalla norma la cui violazione, aveva eccepito l'appellante, non era stata contestata dell'articolo 82 dello stesso decreto;

c. "l'ordine di servizio n. 36 del presidente della <"N. S."> non sollevava nessuno degli imputati dalla responsabilità per la materia infortunistica, come si desume dalle parti del documento citate dallo stesso pretore".

"In particolare, non poteva sostenere l'<A.> che egli doveva muoversi saltando se da parte del responsabile della sicurezza vi era la indicazione di situazioni da esaminare e questo perché la proposizione usata nell'ordine di servizio per descrivere le funzioni dell'<A.> mantenere i necessari collegamenti con l'Unità della sicurezza, Igiene ambientale e Antinquinamento, per le implicazioni relative al personale in materia di sicurezza ambientale includeva la possibilità che a denunciare situazioni irregolari sotto gli aspetti indicati fosse proprio il direttore dello stabilimento, che non poteva attendere inerte l'iniziativa, del responsabile della sicurezza.

3. Il difensore ricorre per cassazione denunciando:

a. "violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b) e c), c.p.p. in relazione agli articolo 192 e 529 c.p.p. osservando che il certificato medico è l'unico documento certo sulla durata della malattia, durata che non può di certo argomentarsi dalla dichiarazione della parte lesa, la quale, per altro, ha detto di essere stato in malattia per giorni 83 il che non esclude che possa essere stato assente dal lavoro per la malattie estranee all'infortunio de quo".

b. "violazione ed erronea applicazione dell'articolo 68 del D.P.R. n. 547-1955, mancanza e manifesta illogicità della motivazione rilevando che "la zona dove era avvenuto l'infortunio non poteva considerarsi zona di operazione zona nella quale il lavoratore esegue le sue abituali manovre, essenzialmente ripetitive e come tali suscettibili da indurre disattenzioni ma zona di caricamento, come aveva implicitamente ritenuto la stessa corte, anche se, poi, quest'ultima si era contraddetta affermando la sussistenza della violazione dell'articolo 68";

c. "violazione ed erronea applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. n. 547-1955 mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto", eccependo che "nello stabilimento esisteva la specifica figura del responsabile della sicurezza", questo responsabile era il <D.> al quale, come si era dimostrato, era stato fatto seguire un intenso programma di formazione presso le varie sedi della

società". "L'ordine di servizio affidata la sicurezza al quale il <D.>, e non per delega del direttore dello stesso stabilimento, ma per delega diretta del responsabile della <N. S.>".

"D'altro canto, la corte incorre in una evidente contraddizione quando afferma che l'<A.> aveva "la possibilità di intervenire e nello stesso tempo, che "questa possibilità comportava obblighi o doveri di intervenire nel settore delegato al responsabile della sicurezza".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è infondato.

a. Questa suprema Corte ha già avuto occasione di affermare che "il tema della valutazione della prova, è un specifico riguardo della prova testimoniale, il giudice di merito, pur essendo indubbiamente tenuto a valutare criticamente verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non è, però certamente tenuto ad assumere come base per il proprio ragionamento l'ipotesi che il teste dica scientemente il falso e si inganni su ciò che forma l'oggetto essenziale della propria deposizione, salvo che sussistano specifico e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere"

"Ciò significa che, in assenza di tali elementi, il giudice deve partire, invece, dal presupposto che segue il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza, e deve, perciò, limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità tra quello che il teste riporta, come certamente vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre eventuali fonti probabili di pari valenza (<C. 1. M. 1., Di L.>)"

b. È bene, il giudice di merito, nell'attribuire rilevanza alla dichiarazione della parte lesa la durata della invalidità temporanea assoluta era stata di 83 giorni a seguire questi principi rilevando sia che non era rara la iniziale sottovalutazione, da parte dei medici, della conseguenza di fatti traumatici, sia che "la gravità della lesione, desumibile da parte del giudice, della natura delle stesse e nel ricorso nulla si obietta sulla natura delle lesioni bene si conciliava con quelle dichiarazioni".

Come può notarsi, la corte di appello ha fondato il giudizio di attendibilità del teste su una regola di esperienza il giudice può attribuire rilevanza ad un teste anche sulla base di una regola di esperienza (<C., 2. A. 1., V.>) e sul dato oggettivo della gravità della lesione.

Il certificato medico altro non conteneva è evidente che una prognosi, la quale, se è stata espressa in termini di certezza è stata, però, smentita dalla realtà, così come rappresentata da colui, il <R.>, che aveva vissuto nella realtà, rappresentazione, per altro, tutt'altro che incompatibile con la diagnosi, cioè con la natura e, pertanto, con la gravità delle lesioni.

c. Del resto il ricorrente per svilire la deposizione della parte lesa, oltre che affidarsi al certificato medico non decisivo secondo i giudici di merito, per la ragioni appena riportate ha osservato dopo aver ricordato che il <R.> aveva detto di "essere stato in malattia per ottanta giorni", che "ciò non escludeva che la parte lesa potesse essere stata assente dal lavoro per malattia estranee all'infortunio", rilievo la cui solidità logica deve essere negata, ove si rifletta che il teste ha deposto su quell'infortunio e su le conseguenze, ivi compresa la durata dell'invalidità temporanea assoluta, che da quell'infortunio, e non da altri infortuni o da altre malattie erano scaturite.

Potrà discutersi se il <R.> sia o meno credibile e, come si è visto, i giudici di merito lo hanno ritenuto credibile a ragione, ma non può dubitarsi su piano logico, che ciò ha detto sulla durata della malattia dovuta all'infortunio si riferisse ad altre malattie derivate da altri infortuni o da altre patologie.

2. Il secondo motivo è, del pari, infondato.

a. L'infortunio secondo il pretore, si è sicuramente verificato nella fase della lavorazione e non in quella del caricamento, "dovendo intendersi per caricamento ha precisato il pretore lo svolgimento della barra di rame dal rotolo fino a portarla in prossimità degli organi lavorativi le ganasce della macchina".

b. La Corte di appello pur ribadendo che la sussistenza della violazione dell'articolo 68 del D.P.R. n. 547-1955, "ha ricondotto la fattispecie come obietta il ricorrente alla fase di caricamento, affermando che non essere risultato che la macchina fosse provvista di dispositivi tali da assicurare

in modo assoluto la posizione di fermo durante il compimento dell'operazione, terminologia, questa, aggiunge il ricorrente ricavata letteralmente dall'articolo 82 dell'anzidetto D.P.R."

c. Ma, ammesso che la corte di merito, nel dare atto della sussistenza della violazione dell'articolo 68, abbia motivato usando la "terminologia", le espressioni linguistiche che si leggono nella norma dell'articolo 82, non per questo la contraddizione è tale da poter essere eliminata soltanto con l'annullamento con il rinvio.

Invero, una volta dati per assolutamente certi i fatti e nessuno, neppure alla corte di appello, dubita che i fatti, l'incidente, siano accaduti dopo che la macchina è stata messa in moto e prima che le ganasce afferrassero la barra, quella contraddizione può e deve essere eliminata dalla corte di cassazione applicando l'articolo 612 c.p.p. secondo il quale, è noto, "gli errori di diritto nella motivazione e la corte, lo si vedrà tra poco è incorso in un vero e proprio errore di diritto non producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non avesse avuto influenza decisiva nel dispositivo" e, in tal caso, "la corte specifica nella sentenza le censure occorrenti".

"La disposizione di cui l'articolo 619 c.p.p. trova la sua ratio osserva la giurisprudenza di questa suprema corte nell'esigenza di scongiurare l'annullamento della decisione impugnata tutte le volte in cui la corte di cassazione, rimanendo nell'ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto, quale ritenuto dal giudice di merito, possa ovviare ad errori di diritto, insufficienze motivazionali o cadute d'attenzioni da parte del giudice a quo, lasciando inalterato l'essenziale del contesto decisorio assunto con la sentenza esaminata (<C., 1. D. 1., S.>).

d. per rendersi conto che l'incidente è avvenuto nella fase della lavorazione e non in quella di caricamento è sufficiente riflettere sulla norma dell'articolo 82, che si interessa, come dice la rubrica, del blocco di fermo della macchina".

I. La norma del seguente tenore: "Le macchine che per la operazione di caricamento registrano, cambio di pezzi, pulizia, riparazioni e manutenzioni richiedono che il lavoratore si introduca in esse e che sporga qualche parte del corpo tra organi che non possono entrare in movimento, devono essere provviste di dispositivi che assicurano in modo assoluto la posizione di fermo della macchina e dei suoi organi durante le esecuzioni delle dette operazioni".

"Devono, altresì, adottarsi le necessarie misure di cautela affinché la macchina o le sue parti non siano messe in moto da altri".

II. Orbene, se, in quella macchina, l'operazione di caricamento doveva essere compiuta a macchina rigorosamente ferma, come sostiene, e ripetutamente, lo stesso ricorrente, si impone, sul piano logico-giuridico, la conclusione che non può essere fase o operazione di caricamento la fase in cui le ganasce afferrano la barra, che questa fase esige, vuole, ex se, che la macchina sia in movimento, quel movimento che non deve avere nella fase di caricamento.

Come ricorda la corte di appello nelle prime proposizioni della sentenza dedicata al movimento, la barra viene agganciata e trascinata attraverso la filiera" e trascinare e agganciare sono non v'è dubbio operazioni che presuppongono il movimento.

Il "trascinare" è senz'altro movimento e "l'agganciare", che potrebbe in astratto prescindere dal movimenti si può senz'altro ipotizzare che qualcosa venga agganciata ad altra cosa mentre quest'ultima sta ferma in quella macchina, era, anch'esso, movimento e ciò sia che si ipotizzi che era la barra che, muovendosi, andava incontro alle ganasce, sia che si ipotizzi che, una volta caricata la barra, erano le ganasce a doverle andare incontro muovendosi.

L'incontro barra-ganasce, insomma, avveniva e poteva avvenire solo grazie al movimento.

III. Può anche accadere ed è il caso di specie che il caricamento non sia stato fatto come si sarebbe dovuto, che vi sia stato un errore che deve essere corretto.

Ma, ciò implica, sul piano logico, che, se si interviene, come ha fatto il <R.>, nel momento in cui si scopre l'errore, si interviene nella fase della lavorazione e non in quella, superata, anche se non con precisione, del caricamento.

Se l'aggancio deve avvenire con la macchina in movimento le ganasce che si avvicinano alla barra e se il sinistro si è verificato nel momento in cui le ganasce avrebbero dovuto agganciare la barra ed è accaduto perché, in precedenza, nella fase, precedente, di caricamento, era stato commesso un

errore, per correggere quell'errore, sia stato un intervento effettuato nella fase della lavorazione per ovviare ad un caricamento ormai alle sue spalle, superato, non più attuale, mal fatto.

IV. Egli avrebbe dovuto riparare l'errore fermando la macchina, non v'è dubbio che abbia tentato di ripararlo, con una manovra o mossa oggettivamente imprudente, con la macchina in moto e che era in moto perché doveva esserlo, perché il ciclo lavorativo lo esigeva, laddove, se si fosse trattato di caricamento, sarebbe dovuta restare per definizione, assolutamente ferma.

V. E siccome è tutt'altro che imprevedibile che un lavoratore, resosi conto di avere male eseguito il caricamento, cerchi di rimediare senza cominciare da capo con la macchina rigorosamente ferma, ma tentando una manovra di fortuna, a lavorazione già iniziata, e portando le mani là dove non dovrebbe mai portarle a macchina in movimento, il datore di lavoro, in applicazione dell'articolo 68 del D.P.R. n. 547-1955, deve fare in modo che "gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione la zona di aggancio della barra da parte delle ganasce quando possono costruire un pericolo per i lavoratori siano protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza", cosa che, stando alle sentenze di merito, è stata puntualmente fatta dopo il sinistro.

3. Il terzo motivo è fondato, anche se la illogicità della sentenza, lamentata dal ricorrente, non sussiste.

a. Dice la corte di appello che "per l'<A.> non può sostenersi che egli doveva muoversi soltanto se da parte del responsabile della sicurezza vi era la indicazione di situazioni da esaminare, e questo perché la proposizione dell'ordine di servizio, con la quale si descrivevano le funzioni dell'<A.> mantenere i necessari collegamenti con l'Unità di Sicurezza per le implicazioni relative al personale in materia di sicurezza ed igiene ambientale includeva la possibilità che a denunciare situazioni irregolari sotto gli aspetti indicati fosse proprio il direttore dello stabilimento, che non poteva attendere inerte l'iniziativa del responsabile della sicurezza".

b. Questa proposizione non è, a bene vedere, per nulla illogica, che la corte afferma, nella stessa, che l'<A.> aveva il dovere di attivarsi, di non restare inerte, dovere dal cui adempimento sarebbe nata la possibilità di denuncia, nel senso che l'<A.> avrebbe potuto denunciare qualcosa solo se, ovviamente, fosse intervenuto, come doveva.

La possibilità di intervento, nella logica della corte non è, dunque, la possibilità, il non-obbligo di intervenire, sibbene la possibilità di denuncia che nasce dal non essere inerti, dall'intervento obbligatorio, perché solo intervenendo l'<A.> avrebbe potuto rendersi conto di ciò che c'era da fare in termini di sicurezza e denunciarlo a chi di dovere.

c. La sentenza, però, non ha tenuto nel dovuto conto che, dalle sue stesse premesse in fatto, dall'ordine di servizio richiamato dalla stessa e dal pretore che ne ha riportato le parti in cui sono descritte le funzioni dell'<A.>, del <D.> e del <D. P.> risultava che il presidente della società aveva avuto cura di fare specializzare il <D.> nella materia anticomunista facendogli frequentare, a tal fine, varie altre sedi della società e che a questa specializzazione aveva fatto seguito quell'ordine di servizio.

Con quest'ultimo il presidente della società assegnava i compiti, le competenze, in materia di sicurezza e di antinfortunistica e, mentre all'<A.> attribuiva la funzione, il compito, di mantenere i necessari collegamenti con l'Unità di sicurezza per le implicazioni relative al personale in materia di sicurezza, al <D.> assegnava quello, molto più articolato, di assicurare il coordinamento degli interventi e delle iniziative dello Stabilimento in materia di sicurezza, di formulare o partecipare alla formulazione di proposte migliorative e di modifica degli impianti al fine di minimizzare la possibilità di eventi dannosi, di promuovere le opportune azioni di sensibilizzazione ai problemi della sicurezza e di assicurare collaborazione ed assistenza alle Unità operative dello stabilimento per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni.

d. I giudici di merito hanno sottovalutato e sottovalutandolo hanno errato che, come rileva il ricorrente, quell'ordine di servizio, sottoscritto dal presidente, era una vera e propria delega di quest'ultimo allo specializzato <D.>, delega che comprendeva anche lo si è appena visto la formulazione di proposte migliorative o di modifica degli impianti al fine di minimizzare la possibilità di eventi dannosi, il che, sul piano strettamente logico, significa che il controllo degli

impianti e, pertanto, anche il controllo delle macchine spettava, per delega rilasciatagli grazie alla specifica competenza, al <D.>, era compito del <D.>, con il quale l'<A.>, in quanto direttore dello stabilimento, doveva necessariamente mantenere i contatti per le implicazioni relative al personale.

e. Il legislatore, come è noto, vuole che siano destinatari delle norme antinfortunistiche, nel senso che debbono attivarsi per il rispetto delle stesse, sia il datore di lavoro, sia i dirigenti, sia i preposti e, secondo la giurisprudenza di questa suprema corte, il datore di lavoro può delegare ad altri, purché sia tecnicamente capace, i compiti che gli spettano in tema di misure antinfortunistiche.

f. Ma, non può certamente essere censurato tutt'altro quel datore di lavoro o presidente di una società, il quale, affinché la sicurezza e la prevenzione degli infortuni siano nelle mani di competenti, si premuri di fare specializzare determinate persone e, una volta specializzate, le ponga, con atto certo e inequivoco, al vertice delle Unità di sicurezza, Igiene e Ambientale e Antinquinamento, attribuendo ad esse ampi, e, dalle stesse sentenza di merito, non contestati dettagli, specifici, poteri pretendendo che gli altri dirigenti mantengano i necessari collegamenti con l'Unità per le implicazioni relative al personale in materia di sicurezza, per tutto ciò che, in tema di sicurezza, possa interessare il personale.

Ciò non vuol dire, certo, che un dirigente come l'<A.>, se si fosse reso conto che una macchina poteva rendersi pericolosa, non sarebbe potuto e dovuto intervenire avvisandone l'Unità vuol dire, invece, che quella legittima delega assegnava, in dettaglio questo compito, obbligava a quegli accertamenti, soltanto una determinata persona, posta al vertice dell'Unità di Sicurezza, perché dotata di sicura competenza, imponendo agli altri, all'<A.>, l'obbligo di tenere i collegamenti con l'esperto ogni qualvolta l'intervento di quest'ultimo avesse segnalato o ogni qualvolta lo stesso <A.> fosse venuto a sapere che v'erano implicazioni per il personale.

4. Conseguenze da tutto ciò che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per non avere l'<A.> commesso il fatto.

PQM

La corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l'<A.> commesso il fatto.

Così deciso in Roma il 28 febbraio 1997.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 17 GIU. 1997